

Informazioni societarie

C.T. SERVIZI S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: CAVALLINO - TREPORTI (VE) PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 1 cap 30013
stradario 00063

Indirizzo PEC: PEC@PEC.CTSERVIZI.EU

Codice fiscale: 03711250278

Numero REA: VE - 331841

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	4
Allegati	5
Statuto	5

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03711250278
del Registro delle Imprese di VENEZIA
Data iscrizione: 18/08/2006

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/08/2006

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 10/08/2006

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2006
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 3
AMMINISTRATORE UNICO
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1

Oggetto sociale

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI COMUNI SOCI COME DA CONFERIMENTI COMUNALI E L'ORGANIZZAZIONE, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI OPERE, NONCHE' LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI.

LA SOCIETA' OPERA NELL'AMBITO DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART.113, COMMA 13, DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTERVENUTE.

LA SOCIETA', IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, PUO' GESTIRE SERVIZI PUBBLICI RIGUARDANTI I COMUNI SOCI E LA COLLETTIVITA' AFFERENTE I MEDESIMI COMUNI. PIU' SPECIFICATAMENTE I SERVIZI PUBBLICI CHE PROGRESSIVAMENTE VERRANNO DATI IN GESTIONE ALLA SOCIETA' SONO I SEGUENTI:

- PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI;
- COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI, PARCHEGGI DI SUPERFICIE E SOTTERRANEI, AUTOSILOS, AUTOSTAZIONI, E OGNI ALTRA STRUTTURA DI SUPPORTO AL TERRITORIO PER LO SVILUPPO E L'EVOLUZIONE DELLO STESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ANCHE ATTRAVERSO OPERAZIONI DI PROJECT FINANCING;
- GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI;
- GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI;
- GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI ED ENERGETICI;
- GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, DEI PARCHI E DEI GIARDINI COMUNALI;
- GESTIONE DEI SERVIZI COLLATERALI ALLA VIABILITA' COMUNALE, QUALI LA GESTIONE DEGLI INGRESSI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, COSI' COME IDENTIFICATE DAI COMUNI SOCI;
- GESTIONE DELLE AREE COSTIERE COMUNALI UTILIZZATE PER GLI APPRODI DELLE IMBARCAZIONI TURISTICHE;
- GESTIONE DEL SERVIZIO SPIAGGE DEL LITORALE;
- GESTIONE, MANUTENZIONE SINGOLA E/O INTEGRATA, COSIDETTO "GLOBAL SERVICE", DEGLI EDIFICI COMUNALI, COMPRESI I SERVIZI DI PULIZIA E L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI AL FINE DI ASSICURARE PIENA EFFICIENZA ED AFFIDABILITA' AGLI STESSI.

LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE OGNI ULTERIORE SERVIZIO AFFIDATO DAI COMUNI SOCI

ATTINENTE ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE LOCALE SOCIO.

LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVE AI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEGLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AI SERVIZI EROGATI.

LA SOCIETA', INOLTRE, PUO' SVOLGERE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI INERENTI ALLA GESTIONE DELLE RETI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI E PUO' COADIUVARE E SUPPORTARE TECNICAMENTE L'ENTE LOCALE PROPRIETARIO NELLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, OVE DELEGATA ESPRESSAMENTE DALL'ENTE LOCALE A RICEVERE A TITOLO DI CONFERIMENTO O ASSEGNAZIONE RETI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI PER L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, IVI COMPRESI I DIRITTI DI UTILIZZO DEGLI STESSI.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE AVENTI PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

Poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' PER ATTI INFERIORI AL VALORE DI 50.000,00 EURO. INOLTRE HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI QUELLI CHE LA LEGGE E IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA. ALLO SCOPO DI GARANTIRE UN CONGRUO MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI, ENTRO IL 15 (QUINDICI) DI NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRASMETTERA' ALL'ASSEMBLEA LA PROPOSTA DI PIANO ANNUALE DI SVILUPPO DELLA SOCIETA' PER L'ANNO SUCCESSIVO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI O PARTE DI ESSE, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 19, 3 COMMA. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO ED IN QUALUNQUE SEDE, ANCHE PER GIUDIZI DI CASSAZIONE E REVOCAZIONE, NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI, SPETTA DISGIUNTAMENTE TRA LORO E SEPARATAMENTE AL PRESIDENTE, AL O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI SE NOMINATI. IL CONSIGLIO POTRA' INOLTRE NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO, DIRETTORI, PROCURATORI SPECIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI E GLI EMOLUMENTI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTT.28 E 29

Altri riferimenti statutari

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

	ALLEGATO "A" AL N.15062 DI RACC.	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE	
	PARTE PRIMA	
	Costituzione, sede, oggetto sociale e durata	
	Art. 1	
	(Costituzione)	
	1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "CT Servizi s.r.l.".	
	Art. 2	
	(Sede sociale)	
	1. La società ha sede legale in Cavallino-Treporti (VE).	
	2. La società, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, purché nel territorio di riferimento dei soci, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti.	
	Art. 3	
	(Durata)	
	1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.	
	2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tal momento vigenti.	
	3. La società opera secondo le modalità proprie degli affida-	

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

menti cosiddetti "in house" e pertanto gli enti locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

4. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale a norma dell'art. 113, comma 13°, d. lgs. n. 267/2000.

5. Il controllo è esercitato da parte degli enti locali soci in forma di indirizzo, monitoraggio e verifica con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, con audizione del Presidente, degli amministratori e/o del direttore generale, ove nominato, da disporsi con frequenze periodiche.

Art. 4

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio dei Comuni soci come da conferimenti comunali e l'organizzazione, la progettazione e la costruzione di opere, nonché la gestione dei servizi pubblici locali ed attività complementari.

2. La società opera nell'ambito delle previsioni di cui all'art.113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche intervenute.

3. La società, in conformità alla legislazione vigente, può gestire servizi pubblici riguardanti i Comuni soci e la collettività afferente i medesimi Comuni. Più specificatamente i servizi pubblici che progressivamente verranno dati in gestione alla società sono i seguenti:

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

	- progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture, impianti e altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali;	
	- costruzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;	
	- gestione delle farmacie comunali;	
	- gestione dei servizi cimiteriali;	
	- gestione dei servizi ambientali ed energetici;	
	- gestione del verde pubblico, dei parchi e dei giardini comunali;	
	- gestione dei servizi collaterali alla viabilità comunale, quali la gestione degli ingressi nelle zone a traffico limitato, così come identificate dai Comuni soci;	
	- gestione delle aree costiere comunali utilizzate per gli approdi delle imbarcazioni turistiche;	
	- gestione del servizio spiagge del litorale;	
	- gestione, manutenzione singola e/o integrata, cosiddetto "global service", degli edifici comunali, compresi i servizi di pulizia e l'attività di controllo e verifica degli impianti interni al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi.	
	4. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato	

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

dai Comuni soci attinente allo sviluppo ed alla valorizzazione del territorio e finalizzato alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'ente locale socio.

5. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

6. La società, inoltre, può svolgere le attività complementari inerenti alla gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali e può coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'ente locale a ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compresi i diritti di utilizzo degli stessi.

7. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

PARTE SECONDA

Capitale sociale e quote

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila

virgola zerozero). Tale capitale deve appartenere al Comune di Cavallino-Treporti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento).

2. Le eventuali somme versate dai soci nelle casse sociali, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, costituiranno finanziamenti non in conto capitale, completamente infruttiferi di interessi e ciò anche in assenza di formale deliberazione e salvo specifica diversa delibera assembleare.

3. I versamenti dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle norme di legge ed in particolare dell'art. 11 del D.L. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. in materia bancaria e creditizia).

Art. 6

(Quote)

1. Venendo un Comune socio nella determinazione di cedere la propria quota o parte di essa, dovrà riconoscere agli altri Comuni soci, che lo esercitano in proporzione all'ammontare delle quote possedute, il diritto di prelazione da esercitarsi entro un mese dalla relativa comunicazione da effettuarsi da parte del Comune socio cedente mediante lettera raccomandata.

2. Nel caso che più soci intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, essi acquisteranno la quota cedenda in proporzione al valore della propria quota di capitale; in ogni caso, qualora l'acquirente lo richieda, il corrispettivo per l'acquisto verrà determinato in base alla situazione patrimo-

niale della società al momento della comunicazione effettuata dal socio cedente, da erigersi tenendo conto anche dei cespiti non valutabili in bilancio.

3. In caso di disaccordo si applicherà l'articolo 31 del presente statuto.

Art. 7

(Successivi aumenti di capitale)

1. In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte in opzione a parità di condizioni ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

2. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti in natura.

3. I versamenti delle quote sono richiesti dal presidente del consiglio di amministrazione nei modi e nei termini che riterrà opportuno.

Art. 8

(Prestiti in conto capitale e prestiti sociali)

1. I soci possono finanziare con mezzi propri la società in conto capitale in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti dai precedenti versamenti.

Tali versamenti sono rimborsabili solo in relazione alle pos-

sibilità della società e non su richiesta dei soci.

2. I soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in quote proporzionali alle quote possedute da ciascuno, a titolo fruttifero da ciascuno o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA

Assemblea, poteri e funzionamento

Art. 9

(Organi della società)

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale.

Art. 10

(Assemblea)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione

	sulla distribuzione degli utili;	
	b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del presidente;	
	c) la determinazione del compenso agli organi amministrativi;	
	d) eventuale istituzione e nomina del direttore generale;	
	e) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore unico;	
	f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	g) la trasformazione;	
	h) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;	
	i) aumento o diminuzione del capitale sociale;	
	l) alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;	
	m) approvazione di tutti gli atti societari superiori a 50.000,00 Euro.	
	3. I soci possono decidere in merito all'attività di controllo e verifica anche utilizzando soggetti terzi allo scopo delegati. I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei	

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

	necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.	
	4. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	5. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	6. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	7. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.	
	8. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.	
	9. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

10. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno:

a. entro la fine del mese di novembre per l'approvazione del Piano Annuale di Sviluppo della società;

b. entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, per la presentazione da parte del Consiglio di amministrazione della relazione illustrativa sullo stato economico e patrimoniale della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società.

13. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

14. Le decisioni in merito all'alienazione di beni immobili sono subordinate alla preventiva approvazione del Consiglio comunale.

Art. 11

(Possibilità di delega)

1. Ciascun socio, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio con il limite di una sola delega, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente della società e fatto salvo il disposto dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 12

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

1. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare l'intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 13

(Presidente dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto da persona eletta dalla stessa Assemblea.

2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da un notaio.

Art. 14

(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale

firmato dal presidente e dal segretario.

2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente stesso.

Art. 15

(Quorum costitutivi e deliberativi)

1. Per l'assunzione delle decisioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere f), g), i), l) del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera a maggioranza assoluta.

2. Negli altri casi l'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale; in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti .

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

PARTE SECONDA

Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione,

poteri e funzionamento

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

	Art. 16	
	(Organo amministrativo e durata della carica,	
	revoca e cessazione)	
	1. La società può essere amministrata su decisione dell'Assemblea dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori.	
	Art. 17	
	(Cariche sociali)	
	1. L'Assemblea elegge il presidente tra i membri nominati nel Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 16.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un segretario anche estraneo al Consiglio.	
	3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il Consiglio è presieduto dall'Amministratore più anziano di età.	
	4. Con le stesse modalità possono essere nominati uno o più amministratori delegati e comitati esecutivi.	
	5. Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.	
	6. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	7. Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri comunali e i membri elettivi dei soci.	
	8. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva	

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

spettanza dell'Assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

Art. 18

(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore o a ciascun sindaco effettivo, o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima.

Art. 19

(Deliberazioni del Consiglio)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la determinazione delle strategie relative alla gestione aziendale;

b) la nomina di amministratori delegati.

4. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico

relazionerà ai soci almeno tre volte l'anno sull'attività svolta, ovvero:

- entro il 15 (quindici) del mese di novembre di ciascun anno, presenterà il Piano Annuale di Sviluppo della società per l'anno successivo;

- entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, presenterà la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la presentazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 20

(Verbale delle deliberazioni del Consiglio)

1. Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 21

(Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società per atti inferiori al valore di 50.000,00 Euro. Inol-

tre ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

2. Allo scopo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte dei soci, entro il 15 (quindici) di novembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione trasmetterà all'Assemblea la proposta di Piano Annuale di Sviluppo della società per l'anno successivo.

Art. 22

(Amministratori Delegati)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno o più Amministratori Delegati.

2. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 19, 3° comma.

3. Per la loro opera gli Amministratori Delegati avranno diritto a compensi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'articolo 23.

Art. 23

(Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

2. L'Assemblea può inoltre assegnare loro e/o modificare un compenso fisso e variabile ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, ivi compreso un eventuale trattamento di fine

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

mandato.

3. L'Assemblea può accollare alla società le sanzioni tributarie non penali a carico degli amministratori, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs 472/1997.

PARTE TERZA

Legale rappresentanza

Art. 24

(Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2. La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta disgiuntamente tra loro e separatamente al presidente, al o agli amministratori delegati se nominati.

3. Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

PARTE QUARTA

Organo di controllo

Art. 25

(Collegio Sindacale)

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

1. Il Collegio Sindacale, qualora fosse istituito in ottemperanza alle normative o per opzione, si compone da uno a tre membri effettivi, ivi compreso il presidente, e due membri supplenti tutti eletti dall'Assemblea dei soci e con i compiti di cui all'art. 2403 c.c.

2. I Sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO III

ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA

Esercizi sociali e dividendi

Art. 26

(Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 - 2431 codice civile, così come stabilito dall'articolo 2491 del codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile.

3. Ai sensi del precedente articolo 10 comma 7, qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termi-

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011

ne per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 27

(Piano Annuale di Sviluppo)

1. Annualmente, entro il 15 (quindici) novembre, il CDA deve presentare una bozza di Piano Annuale di Sviluppo relativo all'esercizio successivo, che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre.

2. Il Piano Annuale di Sviluppo deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nel rispetto degli obiettivi e degli standard previsti dalla pianificazione complessiva comunale. Il piano dovrà indicare in rapporto e alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- le linee di sviluppo delle diverse attività;
- le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe.
- il programma degli investimenti;
- la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- relazione dell'organo amministrativo di commento.

Art. 28

(Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per il fondo miglioramento e sviluppo, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo

che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi.

Art. 29

(Pagamento dei dividendi)

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

PARTE SECONDA

Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 30

(Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 31

(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società e i soci con la sola eccezione della impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del contratto sociale, sarà

deferita alla decisione di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato di Venezia, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del codice di procedura civile.

2. Le parti possono, di comune accordo, designare anche un solo arbitro fra di loro nominato, che si pronuncerà secondo equità e con gli stessi poteri del sopraccitato Collegio Arbitrale.

3. Sia il Collegio Arbitrale che il solo arbitro, prima di assumere l'incarico, dovrà pronunciarsi sui relativi compensi onde ottenere il successivo assenso e nomina.

Art. 32

(Rinvio alla legge)

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.to Messina Corrado

F.to dott. ERNESTO MARCIANO Notaio - L.S.

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 29-06-2011